

COMUNE DI CAPRIE

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'USO DEI CIMITERI E
PER LA DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE DEI CADAVERI, DEI RESTI
MORTALI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E
LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 23 del 24.6.2013

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Cimiteri
- Art. 3 - Ricezione nei cimiteri
- Art. 4 - Modalità e diritti di concessione
- Art. 5 - Divieto di eseguire opere
- Art. 6 - Disposizioni relative ai cimiteri di Caprie capoluogo e Novaretto
- Art. 7 - Rinuncia alla concessione
- Art. 8 - Decadenza

CAPO II – CIMITERO IN LOCALITA' LAME

Inumazioni

- Art. 9 - Tipologia di inumazioni
 - Fosse comuni
- Art. 10 - Ordine di inumazione
- Art. 11 - Caratteristiche fosse
- Art. 12 - Caratteristiche tombe
 - Aree o fosse trentennali
- Art. 13 - Durata, ordine e modalità di vendita
- Art. 14 - Caratteristiche fosse e tombe

Tumulazioni

- Art. 15 - possibilità di tumulazione e spese
 - Tumulazione in tombe di famiglia
- Art. 16 - Localizzazione, caratteristiche e durata
- Art. 17 - Possibilità di tumulazione
- Art. 18 - Spese e responsabilità
- Art. 19 - Norme e modalità per la costruzione
- Art. 20 - Caratteristiche
 - Tumulazione in avelli o loculi individuali
- Art. 21 – Localizzazione, durata
- Art. 22 - Ordine e modalità di vendita
- Art. 23 - Divieti
 - Tumulazione in cellette ossario per la raccolta dei resti mortali individuali
- Art. 24 - Localizzazione e durata
- Art. 25 - Ordine di vendita
- Art. 26 - Concessioni
- Art. 27 - Tariffe

Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 28 - Esumazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 29 - Rinvenimento oggetti
- Art. 30 - Norme per eseguire un'esumazione e un'estumulazione
- Art. 31 - Autorizzazioni
- Art. 32 - Periodo esumazioni
- Art. 33 - Norme generali
- Art. 34 - Costi

CAPO III – NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 35 - Manutenzione, ordine e vigilanza

CAPO IV – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 36 - Apertura al pubblico

Art. 37 - Accessi al cimitero

Art. 38 - Manutenzione

Art. 39 - Divieto coltivazioni

Art. 40 - Obblighi dei familiari dei defunti

Art. 41 - Rimozione ornamenti indecorosi

Art. 42 - Divieto di asportazione di materiali e oggetti ornamentali

Art. 43 - Divieto di recare qualsiasi danno

Art. 44 - Divieto di presenziare alle esumazioni straordinarie

Art. 45 - Divieto di tenere un contegno non conveniente

CAPO V – CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 46 - Custode dei cimitero

Art. 47 - Incarichi e doveri del custode del cimitero

CAPO VI – CREMAZIONE

Art. 48 - Esercizio della cremazione

Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 50 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Art. 51 - Identità delle ceneri

Art. 52 - Feretri per la cremazione

Art. 53 - Cremazione per insufficienza di sepolture

Art. 54 - Caratteristiche dell'urna cineraria

Art. 55 - Destinazione delle ceneri

Art. 56 - Affidamento, dispersione e consegna delle ceneri

Art. 57 - Iscrizione ad associazione

Art. 58 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Art. 59 - Targa con generalità defunti cremati

CAPO VII – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 60 - Dispersione delle ceneri

Art. 61 - Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO VIII – CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Art. 62 - Modalità di conservazione dell'urna

Art. 63 - Recesso dell'affidamento

Art. 64 - Registrazioni a cura dell'ufficio di stato civile

CAPO IX – DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 65 - Deposito provvisorio e rinvenimento di urne

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Tutela dei dati personali

Art. 67 - Vigilanza e Sanzioni

Art. 68 - Pubblicità del regolamento

Art. 69 - Norme transitorie e finali

Art. 70 - Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento comunale disciplina

- l'uso dei seguenti cimiteri:

Cimitero di Caprie capoluogo

Cimitero in fraz. Novaretto

Cimitero in fraz. Celle

Cimitero in località Lame

- la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione delle ceneri,

nell'ambito dei principi enunciati dalla legge.

Art. 2 - Cimiteri

I cimiteri si compongono:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia o monumentali;
- c) di aree o fosse trentennali
- d) di loculi individuali;
- e) di ossari individuali per resti mortali o ceneri;
- f) di ossario comune

Art. 3 – Ricezione nel cimitero

Nei cimiteri del Comune devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in Caprie al momento del decesso la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata o concessionari di loculi, cellette o aree trentennali;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e non residenti in Caprie, ma che, in vita, sono stati residenti.

Unicamente nel cimitero di Celle è altresì consentita l'inumazione di cadaveri di persone decedute fuori dal Comune, ma che hanno il coniuge già sepolto nel cimitero stesso.

Art. 4 – Modalità e diritti di concessione

Le aree, per tombe di famiglia o monumentali, per fosse trentennali, i loculi e gli ossari individuali, verranno concesse, a persone fisiche od a Enti, che ne facciano richiesta sia residenti nel comune di Caprie sia non residenti. Il diritto di uso delle sepolture è riservato al concessionario e ai suoi famigliari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, Nel casi di concessione a

persone fisiche, i concessionari possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nell'area trentennale sono compresi:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea diretta in qualunque grado;
- 2) i fratelli e le sorelle consanguinei;
- 3) il coniuge;
- 4) suoceri e suocere;
- 5) generi e nuore;
- 6) cognati e cognate;
- 7) conviventi.

Le fosse comuni verranno riservate all'inumazione di persone residenti.

Le disposizioni contenute nel presente articolo, comma 1, 2 e 3 non si applicano nei cimiteri di Caprie capoluogo, della fraz. Novaretto e della fraz. Celle. Nei cimiteri del capoluogo, della fraz. Novaretto e della fraz. Celle, si applicano le disposizioni contenute nei contratti stipulati con i vari concessionari negli anni scorsi.

Art. 5 – Divieto di eseguire opere

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 6 – Disposizioni relative ai cimiteri di Caprie capoluogo e Novaretto

Da quando è attivato il cimitero in località Lame, non è più consentita l'inumazione in campo comune nei cimiteri di Novaretto e Caprie capoluogo. Nei cimiteri di Caprie capoluogo e Novaretto le uniche attività consentite sono:

- 1 – Tumulazioni in loculi già in concessione;
- 2 – Tumulazioni in tombe di famiglia;
- 3 – Tumulazioni in cellette;

Non verranno più effettuate le esumazioni ordinarie nel campo comune. Eventuali esumazioni (dal campo comune) o estumulazioni (da loculi o cellette) saranno consentite solo su richiesta di privati.

I resti mortali potranno essere trasferiti nel cimitero in località Lame o in altro comune, indicato dai richiedenti.

Per le modalità di effettuazione delle attività su descritte valgono le norme dettate nei successivi articoli anche se riferite al cimitero in località Lame

Art. 7 – Rinuncia alla concessione

E' ammessa la rinuncia al diritto di concessione, prima dell'utilizzo o anche a seguito di utilizzazione parziale.

In tal caso il Comune rimborserà al concessionario o ai suoi aventi causa una somma pari al 50% di quanto pagato al momento della concessione.

Art. 8 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 12 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (tranne che per i casi previsti di concessione su prenotazione);
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

La decadenza della concessione nei casi previsti nei punti a) e c) di cui sopra. È adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio.

CAPO II CIMITERO IN LOCALITA' LAME

INUMAZIONI

Art. 9 - Tipologia di inumazioni

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) fosse comuni;
- b) aree o fosse trentennali.

Fosse Comuni

Art. 10 – Ordine di inumazione

Il cimitero in località Lame è suddiviso in 4 campi di inumazione di cui il primo posto a nord ovest, a sua volta suddiviso in moduli (A,B,C,D) e a loro volta in riquadri delle dimensioni di ml 2,70 x ml 1,30 per ogni singola inumazione. La suddivisione è riportata nella planimetria allegata (A).

Le inumazioni a ciclo decennale dovranno avvenire rispettando l'ordine alfabetico e numerico crescente previsto nell'allegata planimetria A) con partenza dal Campo 1 Modulo A (e quindi poi Modulo B). Ad esaurimento dei posti disponibili nel Campo 1 si dovrà procedere alle inumazioni nel Campo 2 Moduli A - B - C e D, sempre rispettando l'ordine alfabetico e numerico crescente.

Art. 11 – Caratteristiche fosse

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metro 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadavere di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt 1,50 ed una larghezza di mt 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metro 0,50 da ogni lato.

Le fosse dovranno essere scavate come indicate nell'allegato A, in modo che si creino, tra fossa e fossa, gli idonei spazi di almeno mt. 0,50.

Art. 12 – Caratteristiche tombe

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine, Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza il municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse nel campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, e dovranno essere posti in modo ortogonale (allineate) alle altre sepolture. E' consentito realizzare una cordolatura lungo tutto il perimetro delle fosse stesse e l'eventuale copertura, parziale, con pietra, marmo o cemento
Deve essere lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno un superficie pari a 0,50 metri quadrati per fossa.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunto, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente del nome di chi fa apporre il ricordo, Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Aree o fosse trentennali

Art. 13 – Durata, ordine e modalità di vendita

Le inumazioni nelle aree trentennali dovranno avvenire iniziando dal n. 37 in ordine numerico decrescente del modulo D e, successivamente, nel modulo C dal n. 38 in ordine numerico decrescente del Campo 1 come individuato nell'allegata planimetria A).

Le concessione riguarderà un lotto di terreno delle dimensioni di ml 2,70 x ml 1,30. Potranno essere acquisiti dallo stesso richiedente più di un'area secondo le proprie esigenze. La durata della concessione è fissata in anni 30 e comunque garantita l'inumazione minima di 10 anni dalla data di seppellimento dell'ultima salma. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale area, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

In ogni singola area è ammessa l'inumazione di una sola salma in modo contemporaneo. Potranno essere posti in concomitanza di sepolture nell'area, all'interno della fossa anche i resti morali di famigliari posti in apposite cassette di zinco o in urne cinerarie.

Art.14 – Caratteristiche fosse e tombe

Per le inumazioni in aree o fosse trentennali, si applicano altresì le disposizioni di cui agli art. 10 e 11

TUMULAZIONI

Art. 15 – Possibilità di tumulazione e spese

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- c) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- d) tombe o avelli o loculi individuali;
- e) cellette ossario per la raccolta dei resti mortali individuali o delle ceneri.

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui al presente articolo sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune

Tumulazioni in tombe di famiglia

Art. 16 – Localizzazione, caratteristiche e durata

Le tumulazioni in tombe di famiglia, dovranno avvenire nelle aree perimetrali adibite come individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale in senso antiorario, lungo il perimetro cimiteriale.

La concessione riguarderà un lotto di terreno delle dimensioni di ml 1,90 x ml 3,80. Potranno essere acquisiti dallo stesso richiedente più di un'area secondo le proprie esigenze.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. E' comunque garantita la tumulazione minima di 50 anni dalla data di seppellimento dell'ultima salma. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune che farà porre i resti mortali nell'ossario comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere manifesti murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 17 – Possibilità di tumulazione

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 18 – Spese e responsabilità

L'apertura, la chiusura e le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono a carico dei privati concessionari. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione.

Art. 19 – Norme e modalità per la costruzione

Le tombe di famiglia dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'area Tecnica, su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro, Dette sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. Ad opera e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

I requisiti costruttivi degli avelli sono quelli indicati nell'allegato A) al Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 7/R dell'8.08.2012 e indicati nel P.R.C. e potranno essere solo di tipo epigeo

Art. 20 – Caratteristiche

Le tombe di famiglia dovranno essere realizzate nel seguente modo:
Le edicole dovranno essere realizzate con tetto ad una falda con pendenza verso l'esterno del Cimitero del 10%, il tetto stesso dovrà essere idoneamente impermeabilizzato e avere un'altezza massima di mt 4,50 dalla quota della viabilità interna. E' ammessa la posa di frontalini decorativi, ma sempre nel rispetto della predetta altezza massima di mt. 4,50.
Potranno essere realizzati fino a n. 4 loculi sovrapposti.
L'altezza dovrà essere costante per tutta la larghezza della struttura.

Il fronte prospettante all'esterno del cimitero dovrà essere intonacato a civile e potranno essere aperte piccole finestre sopra il livello del muro di recinzione del cimitero.

Le acque di scolo del tetto dovranno essere appositamente incanalate e convogliate, con unico foro posto a livello del basamento, verso l'esterno del Cimitero.

E' ammessa la realizzazione di sporti non superiori a cm. 30. L'edicola dovrà essere realizzata per 3,50 mt. dal muro di recinzione; i cm. 30 disponibili avanti alla struttura possono essere occupati da soglie, gradini, elementi decorativi.

Dovranno essere utilizzati per i rivestimenti delle strutture, materiali nobili quali marmi e/o graniti.

Non potranno essere posizionate delle tipologie di serramenti utilizzate di norma nelle case di civile abitazione.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i trenta centimetri.

Tumulazione in avelli o loculi individuali

Art. 21 – Localizzazione e durata

Le tumulazioni in avelli o loculi individuali, dovranno avvenire nei BLOCCHI I e II come individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale posti rispettivamente sul lato nord del cimitero dove sono stati realizzati n. 112 loculi e sul lato ovest dove sono stati realizzati 80 loculi

Nei loculi, indipendentemente dalla presenza di un feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza del loculo stesso uno o più cassette di resti ossei e urne cinerarie (limitatamente al coniuge, al convivente o ai parenti in linea retta fino al 2° grado)

I predetti BLOCCHI sono suddivisa in lotti (come meglio specificato nell'articolo successivo) secondo il tipo di concessione da stipularsi.

La durata della concessione è fissata in anni 50. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 22 – Ordine e modalità di vendita

I loculi saranno concessi nel seguente modo:

“BLOCCO I” (loculi posti a sinistra dell'ingresso principale):

- Lotti A e B (n.32) al momento del decesso, secondo il seguente ordine: dal n. 13 al 16, dal 12 al 9, dal 5 all'8, dal 4 all'1, consentendo al coniuge superstite, con più di sessantacinque anni di età, di ottenere il loculo seguente.
 - Lotti C – E (n.32) a richiesta su prenotazione rispetto all'ordine di arrivo della domanda al protocollo, seguendo l'ordine dal n. 13 al 16, dal 12 al 9, dal 5 all'8, dal 4 all'1, consentendo ai coniugi di poter scegliere entrambi i loculi affiancati.
 - Lotto F (n.16) a richiesta su prenotazione rispetto all'ordine di arrivo della domanda al protocollo, seguendo l'ordine dal n. 13 al 16, dal 12 al 9, dal 5 all'8, dal 4 all'1, consentendo ai coniugi di poter scegliere entrambi i loculi affiancati.
- Lotti G e H (n.32) al momento del decesso, secondo il seguente ordine: dal n. 13 al 16, dal 12 al 9, dal 5 all'8, dal 4 all'1, consentendo al coniuge superstite, con più di 65 anni di età, di ottenere il loculo seguente

“BLOCCO II” (loculi posti a destra dell’ingresso principale):

- Lotti I (n. 8) al momento del decesso, secondo il seguente ordine: progressivamente dal n. 1 al n. 8, consentendo al coniuge superstite con più di sessantacinque anni di età, di ottenere il loculo seguente.
- Lotti L – M – N – O (n. 64) al momento del decesso, secondo il seguente ordine: progressivamente dal n. 1 al n. 16, consentendo al coniuge superstite con più di sessantacinque anni di età, di ottenere il loculo seguente.
- Lotti P (n. 8) a richiesta su prenotazione rispetto all’ordine di arrivo della domanda al protocollo, seguendo l’ordine dal n. 1 al n. 8, consentendo ai coniugi di poter scegliere entrambi i loculi affiancati.,

Art. 23 – Divieti

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Tumulazione in cellette ossario per la raccolta dei resti mortali individuali;

Art. 24 – Localizzazione, durata

Le tumulazioni in cellette ossario, dovranno avvenire nel BLOCCO I – lotto D - come individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale posto sul lato nord del cimitero, dove sono stati realizzati n. 56 cellette.

Le cellette ossario possono essere concesse su richiesta sia ai residenti nel Comune di Caprie sia ai non residenti.

La durata della concessione è fissata in anni 50. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale celletta, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell’intero diritto di concessione in vigore all’epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 25 – Ordine di vendita

Le cellette saranno concesse nel seguente modo:
a richiesta su prenotazione o a necessità rispetto all’ordine di arrivo della domanda al protocollo, seguendo l’ordine dal n. 10 al n. 8 - dal n. 1 al n. 7 e dal n. 56 al n. 50

Art. 26 – Concessioni

In assenza di nicchie predisposte per accogliere le urne cinerarie, possono essere concesse a tale scopo le cellette ossario.

Art. 27 - Tariffe

Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono fissate con deliberazione della Giunta, secondo i criteri generali determinati dal Consiglio Comunale.

Le concessioni saranno fatte con l’applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo del Comune.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento delle salme, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata in area trentennale. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

Le seconde quando, qualunque sia il tempo o meno trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Le esumazioni ordinarie, per compiuto il decennio, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 29 – Rinvenimento oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del cimitero, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero o altro cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà avvalersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali secondo la normativa vigente per tali rifiuti, e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa.

Art. 30 – Norme per eseguire un'inumazione o un'estumulazione

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 50 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere, se necessario, inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 31 – Autorizzazioni

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'autorità giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia. Il cadavere sarà trasferito nella sala autoptica a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 32 – Periodo esumazioni

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione ordinaria e straordinaria nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Art. 33 – Norme generali

Per eseguire un'esumazione o un'estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 %; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata, Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 34 - Costi

Nei casi di estumulazione di salme, autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme dei compensi per assistenza e per l'opera del personale comunale.

CAPO III NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 35 – Manutenzione, ordine e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, L'unità sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPO IV POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 36 – Apertura al pubblico

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 37 – Accessi al cimitero

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per espletare il servizio funebre. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio, Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte, E' proibito passare attraverso i campi, e peggio

attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 38 - Manutenzione

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero, Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 39 – Divieto coltivazioni

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti posti sulle sepolture, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 40 – Obblighi dei famigliari dei defunti

E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 41 – Rimozione ornamenti indecorosi

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure il provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 42 – Divieto di asportazione di materiali e oggetti ornamentali

Qualunque asportazione di materiali o di oggetto ornamentali dal cimitero è vietata come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme del cimitero.

Art. 43 – Divieto di recare qualsiasi danno

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni al cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..

Art. 44 – Divieto di presenziare alle esumazioni straordinarie

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'autorità o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 45 – Divieto di tenere un contegno non conveniente

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO V CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 46 – Custode del cimitero

La custodia del cimitero, è affidata ad una ditta appaltatrice del servizio mediante un referente che sarà alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, ed a quelle del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 47 – Incarichi e doveri del custode del cimitero

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- 5) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- 8) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 9) avvertire il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

CAPO VI CREMAZIONE

Art. 48 – Esercizio della cremazione.

Il servizio di cremazione viene effettuato presso impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 49 – Autorizzazione alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o un suo delegato, sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Quanto previsto al comma 1. lettera a) , comma 1. lettera b) e al comma 2. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 50 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

Per la modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

Per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 51 – Identità delle ceneri

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 52 – Feretri per la cremazione.

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 53 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

Può essere autorizzata, da parte del Sindaco, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 54 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 30 X cm 30 e di altezza cm 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc..) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 55 – Destinazione delle ceneri.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate all'interno dei cimiteri:

- in loculi ossario, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma (limitatamente al coniuge, al convivente o ai parenti in linea retta fino al 2° grado) e in tomba distinta privata;

b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;

c) disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 60 e 61;

d) consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'inumazione o dell'affidamento all'affidatario.

Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 56 – Affidamento, dispersione e consegna delle ceneri.

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta, cinerario comune o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.

Art. 57 – Iscrizione ad associazione

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 58 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 59 – Targa con generalità dei defunti cremati

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone, delle dimensioni di cm. 20 x 10 e su conforme modello del Comune.

L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

CAPO VII DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 60 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.

Inoltre:

- a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente a presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai genitori o dai tutori.

Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:

- a) l'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
- c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
- d) dal personale autorizzato dal Comune all'interno del Cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

Art. 61 – Luogo di dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285 /1990 all'interno del cimitero comunale e realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;
- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;
- c) in natura:
 - in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- d) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi, diversi dal cimitero.

L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta comunale.

Nei luoghi di dispersione delle ceneri -diversi dal cimitero- non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

CAPO VIII

CONSERVAZIONE DELL'URNA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE

Art. 62 – Modalità di conservazione dell'urna.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

L'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o affidatario. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Non è consentita la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

Art. 63 – Recesso dall'affidamento

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale nel cinerario comune o disperderle nell'area destinata a roseto (giardino del ricordo) o nel campo di dispersione delle ceneri o provvedere alla loro tumulazione e inumazione

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 49, comma 6.

Art. 64 – Registrazioni a cura dell'ufficio di Stato Civile

Le autorizzazioni all'affidamento e ogni altra destinazione di cui al precedente art. 55 sono registrate a cura dell'ufficio di Stato Civile.

CAPO IX DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 65 – Deposito provvisorio e rinvenimento di urne

Per esigenze tecniche ed amministrative comunali è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in apposite cellette individuate dalla G.C. nel cimitero.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede collocarle temporaneamente nel deposito provvisorio di cui al comma 1. L'ufficio dello Stato Civile fa espletare al Corpo di Polizia municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempre che il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge.

Art. 67 – Vigilanza e sanzioni

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altra autorità competente accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 68 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma di legge, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato sul sito web comunale.

Art. 69 – Norme transitorie e finali

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento.

Fino al termine dei lavori di cui al comma precedente, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria in apposite cellette individuate dalla Giunta Comunale presso il cimitero.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti indicate in altri regolamenti comunali.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni comunali, regionali o statali applicabili in materia.

Art. 70 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento relativo alla pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni. Della sua entrata in vigore sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso pubblico.